

Numero della proposta

56

26

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Sessione 1867.

---

Proposta di Legge presentata nella tornata del 8. Maggio 1867.  
dal Ministro *di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

---

Relatore *Righi*

Approvata nella tornata del 28. Giugno 1867.

---

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 56

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**PROGETTO DI LEGGE**

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(TECCHIO)

nella tornata dell'8 maggio 1867

Estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

il 21 Maggio 1867

**COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI**

- |        |                   |        |                 |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| Uff. 1 | <i>Stighi</i>     | Uff. 6 | <i>Alippi</i>   |
| " 2    | <i>Cammerari</i>  | " 7    | <i>Maldini</i>  |
| " 3    | <i>Lampertico</i> | " 8    | <i>Serafini</i> |
| " 4    | <i>Goretti</i>    | " 9    | <i>Gonzalez</i> |
| " 5    | <i>Corvara</i>    |        |                 |

**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

Presidente *Corvara*

Segretario *Alippi*

Relatore *Stighi*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

il 22 Maggio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 24 Maggio 1867

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore <i>una</i>	del <i>21 Maggio</i>	nel <i>21 Maggio</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(TECCHIO)

*nella tornata dell'8 maggio 1867*

**Estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni.**

**SIGNORI!** — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge, col quale viene estesa alle provincie di Mantova e della Venezia la legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime e di altre prestazioni dovute ai corpi morali.

Lo scopo dell'anzidetta legge fu duplice: promuovere la libertà delle terre e il credito dello Stato. Mi parve pertanto, non solo opportuno, ma necessario di estendere senza indugio il beneficio che ne deriva alle nuove provincie del regno.

Che le disposizioni contenute in essa legge valgano a raggiungere i fini proposti, che esse siano contemplate al supremo principio della giustizia, è dall'una parte chiarito dall'esposizione dei motivi e dalle dotte discussioni che hanno preceduto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento l'approvazione dell'accennata legge, e viene d'altra parte comprovato dalla pratica applicazione della legge medesima.

Mi limito quindi a pregarvi di voler prendere ad esame il presente progetto con quella sollecitudine che è richiesta dall'importanza e dall'urgenza del provvedimento.

PROGETTO DI LEGGE

---

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

*Articolo unico.*

La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affranca-  
mento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed  
altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle  
province della Venezia e di Mantova.

Commissione  
Relazione sul progetto di legge n. 56, estensione alle Province  
Dante della legge n. 64, Gen. 1864. -

Angeli, Comazzoni, Bolognini, Corbelli, Coste, Allippi, Maffei,  
Severini, Garibaldi -

Signori la vostra Commissione nel corso dell'anno a di  
regolare l'attuale stato affatto equo, in  
vista del deliberato governo di limitarsi a con-  
siderare il progetto di legge presentato dal ministro  
Guardasigilli per l'estensione alle Province  
di Venezia e di Lombardia della legge n. 64, Gen.  
1864 n. 1636 sull'affermamento dei canoni  
sostanziali, locali, e dei decime e della pro-  
porzione, esclusivamente nell'indole sua  
affermata di semplice tassabilità, cioè, di una  
legge ad una Provincia nuovamente apprez-  
zata, fatta estensione da quella di decidere che  
potete in noi autorizzare la legge stessa da esten-  
dersi nei riguardi dell'abozzo e dell'istru-  
zione perfezionamento.

Se anche la Commissione nel caso speciale non fosse  
a meno di riconoscerla come che autorizzata  
a proporre una parziale modificazione alla legge  
da estendersi, e ad fatta considerazione alle cir-  
stanze particolarissime in cui versano le Province  
Dante di fronte all'ultimo capoverso dell'art.  
6 della legge n. 64, Gen. 1864, specialità di condi-  
zioni esterne che affondava sopra appalti senza  
parametri fissabili in linea di fatto ~~irrevocabili~~  
~~irrevocabili~~ senza ~~irrevocabili~~ ~~irrevocabili~~

il G. D. Sivettari, ora  
~~regio~~  
~~reale~~ ~~tribunale~~ ~~tribunale~~  
~~di~~ ~~Alto~~ ~~Adriatico~~

~~regio~~

Di fatti il 55 b. nell'ultimo suo articolo  
stabilisce che = ove non fosse determinata  
in modo fisso la quantità della grana  
zone in natura, sarà stabilita corrispon-  
dentemente alla quantità media di grano  
pagata nell'ultimo decennio.

Al cospetto di una tale disposizione <sup>di legge</sup> la vostra  
Commissione ~~si~~ ~~face~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~a~~ ~~conside-~~  
rare come nelle Province Venete di cui  
nabem presiede esclusivamente agricole,  
& <sup>(in specie)</sup> ~~di~~ ~~diritto~~ ~~alla~~ ~~coltivazione~~ ~~della~~ ~~vite~~ ~~e~~ ~~del~~  
gello, l'ordine e l'atopia all'ora in  
questi cultivi dodici anni annullato o  
reso minimo ogni prodotto di tale natura  
dovrà considerare peraltro mentre a ciò  
come la donna nelle Province Venete  
probabile avere determinata nei rapporti  
di quantità, in modo fisso, <sup>(come avviene generalmente nelle altre Province d'Italia)</sup> ~~con~~ ~~nessi~~ ~~all'in-~~  
vece il suo primitivo ~~carattere~~ ~~consistere~~  
~~nel~~ ~~carattere~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~proporzionalità~~ ~~alla~~  
produzione in natura. <sup>(di fronte al c. 55 art. 6.)</sup>  
Questi due elementi ~~si~~ ~~potrebbero~~ ~~a~~ ~~rendere~~ ~~deci-~~  
samente illazioni il diritto del dislocarsi, in  
quanto che la corrispondenza annua del  
redimere, e ~~fermare~~ ~~dell'art. 6~~ ~~della~~ ~~legge~~  
del 4. Genn: 1864 verrebbe a ~~risultare~~ ~~per~~  
in rapporto ad una produzione nulla

March

di corrispondenti diffidenti, e quindi in rapporto  
 di un valore che nemmeno la coltura  
 aveva di lunga mano inferiore al vero. —  
 non poté a meno quindi la vostra Commissione e  
 Signori, ~~ad andare subito~~ di riconoscere la <sup>non</sup>  
 dubitabile necessità di addivenire sotto delle  
 riguardo ad un demogrando che nell'atto <sup>leg</sup>  
 sarebbe integro lo spirito della legge <sup>de</sup>  
 osservarsi, un <sup>in pari tempo o ne tempi, ad tal punto</sup>  
<sup>recluse</sup> <sup>possibile</sup> <sup>ovvero</sup>  
 risultamenti di cui potrebbe essere <sup>tra</sup> il  
 stamento seconda nelle Province <sup>de</sup>  
 attese <sup>con</sup> le condizioni <sup>specialissime</sup> che vi otten-  
 no sopra accennate. —

Al <sup>pubblico</sup> <sup>quale</sup> <sup>periodo</sup> <sup>di</sup> <sup>Commissione</sup> <sup>della</sup>  
 della <sup>qualificazione</sup> <sup>ordinabile</sup>  
<sup>giurisdizione</sup> <sup>mediante</sup> <sup>taluni</sup> <sup>venditori</sup>, al <sup>decorso</sup>  
 di cui la <sup>legge</sup> <sup>porse</sup> alla vostra Commissione  
 ne di <sup>riservare</sup> nel modo più <sup>debito</sup> <sup>per</sup>  
 lei si potesse alla giustizia ed alla realtà  
 possibile delle cose. E in vero, nell'altro  
 venditori <sup>possibile</sup> <sup>calcolare</sup> <sup>non</sup> <sup>comparari</sup>  
 i due <sup>tratti</sup> diversi <sup>periodi</sup>, <sup>quello</sup> <sup>notano</sup>  
 le ed <sup>abbondante</sup> <sup>prima</sup> <sup>dell'</sup> <sup>ordine</sup> <sup>e</sup>  
 dell' <sup>ordine</sup>, <sup>grosso</sup> <sup>ordine</sup> <sup>e</sup> <sup>nullo</sup> <sup>in</sup> <sup>cui</sup>  
 questi <sup>tratti</sup> <sup>proprio</sup> <sup>fatti</sup> delle <sup>vostra</sup>  
 presenti <sup>tratte</sup> ci <sup>tranne</sup> <sup>oggettivo</sup>. —

~~Due~~ ~~tratti~~ ~~proprio~~ <sup>in</sup> <sup>media</sup> <sup>risultati</sup>  
 dove <sup>da</sup> <sup>questi</sup> <sup>due</sup> <sup>non</sup> <sup>entrate</sup> <sup>di</sup> <sup>proprietà</sup>  
<sup>come</sup> <sup>la</sup> <sup>giustizia</sup> <sup>come</sup> <sup>quella</sup> <sup>che</sup> <sup>più</sup> <sup>caso</sup>  
<sup>per</sup> <sup>accidentalmente</sup> <sup>per</sup> <sup>periodo</sup> <sup>di</sup> <sup>proprietà</sup>  
 fine <sup>affrettata</sup> <sup>alla</sup> <sup>vostra</sup> <sup>applicazione</sup>  
 del <sup>7</sup> <sup>pp.</sup>, e <sup>specialità</sup> <sup>nel</sup> <sup>lavoro</sup> <sup>all'</sup> <sup>inc.</sup>

Se però la media della produzione risultante dall'ultimo ventennio, apparve in oggi alla vostra Commissione il dato più opportuno per calcolare l'importo del valore capitale da ridimersi, si considerò in pari tempo che l'accurata riabilitazione della vite autorizza a ritenere per fermo che nei brevi anni non allora ad esservi più alcun motivo perché si abbia ad esistere nella modificazione proposta all'ultimo capoverso dell'art. 1.º della legge, in vero, non avrebbe più una sufficiente ragione di esistere in allora fosse trovata un decennio, durante il quale i prodotti agricoli per lo innanzi eccezionalmente menchevoli o nulli avessero seguito un normale andamento.

Egli fu appunto sotto un tale riguardo che la modificazione proposta sarebbe resa obbligatoria limitatamente soltanto al periodo di cinque anni a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge, trascorso il quale periodo di tempo la legge 24. Gen. 1864 riguarderebbe integralmente il regime suo primitivo.

Da vostra Commissione, o Signori, nell'atto che rinnovava l'irrevocabilità della modificazione proposta all'art. 6.º considerò in pari tempo che i motivi che a ciò la consigliavano nella applicazione alle Province Venete e di Mantova della legge 24. Gen. 1864, militavano, comunque fosse in proporzioni minori, ai riguardi agrarj delle altre Province d'Italia; — e fu in forza di tale considerazione, e per rendere uniforme quanto più possibile in tutto il Regno la legislazione, che la proposta modificazione all'art. 6.º della legge 24. Gen. 1864 viene proposta ai riguardi pure di tutte le altre Province del Regno. —

Proseguo del nome Giuseppe. — (1)

La vostra Commissione avrebbe pure desiderato venire tolta esplicitamente una possibilità portata di fronte l'objeto quale possibile esser quella che risulta dal dettato dello stesso art. 6.º della legge nel paragrafo suo suo capoverso la dove si esprime: «Le produzioni annue grandi non possono essere in denaro, ma in generi si possono offrire con buona rendita in natura, e questa corrisponda alla loro necessità di esse dipende dal prezzo di cui decennio trascorso la mercanzia del luogo è etc.». — Egli è agevole intendere che non si vuole stabilire quale decennio della mercanzia per finire il prezzo mercanzia, e che il quale debba reggere la capitalizzazione, vi potrebbe essere tolta per l'altro, e che il dettato è che si deve ridimere l'annua convenzione, e che meno dei quali si potrebbe naturalmente indicare, di fronte alla generalità dell'espressione di legge, a ricorrere a quel decennio che meglio per il detto profitto al proprio particolare interesse, e la Commissione preferirebbe ritornare ad essa oggigiorno ritenere sufficiente a soffrire ogni arbitrarietà di interpretazione e di dille. E l'occasione della presente che per decennio di cui parla il paragrafo capoverso



V. man

dell'art. 6. due intendere, come è ben  
 naturale l'ultimo dicendosi. ed interamente  
 all'opinione in cui vuol compiersi la riduzione dell'originario capitale.  
 A tale fine non di diligenza si debba che non  
 si ritenga necessario d'aggiungere debbono  
 fisco gallese all'art. 16. ingerebbe  
 non potrebbe ragionevolmente pagare il  
 dollaro de le esenzioni delle somme di  
 cui parla l'articolo stesso, debbono essere  
 in pieno vigore dovute in corso e  
 debbono dal giorno in cui la legge 24. di  
 febbrajo 1864 venne pubblicata ed emanata  
 dove in vigore nelle provincie d'ente.  
<sup>effettivamente</sup> <sup>quindi</sup> conformemente alla natura delle  
 cose che contemporaneamente alla promulgazione ed attuazione delle nuove provincie  
 della legge 24. genn. 1864 <sup>avvenne per</sup> la pubblicazione  
 del Regolamento relativo del 31. Marzo 1864  
 con quelle modificazioni soltanto che la spe-  
 cialità delle circostanze potesse rendere  
 indispensabile necessitate. —

Progetto di legge

Dell'Em. etc.

articolo I

La legge del 24. genn. 1864 art. 16 36, nell'affrancamento  
 dei canoni enfiteutici, livelli, canoni, decime e d  
 altre prestazioni dovute ai corpi morali e  
 estesa alle provincie della Sicilia e di Calabria  
 sia colla modificazione di cui il seguente art.  
 che recando. —

II

all' art. 6. della legge n. 4. Genn. 1864 viene  
sostituito il seguente

Le vendite da adarsi a norma dell' articolo  
1 e 3. sarà eguale alla produzione annua  
che il Dominio o lo stabilimento  
di mansueta terra nell'offesa possa di cingere  
al momento dell'affrancamento.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli allori siano riservati al direttore, la vendita  
da adarsi sarà aumentata di quote corrispondenti al reddito delle piante da stabilirsi,  
mediante periti.

Le produzioni annue quando non <sup>si trovano</sup> in denaro ma in generi, si potranno  
affrancare colla comune di banca vendita iscritta, giunta corrispondente alla stessa quota  
annua di esse, decurtata del profitto di esse decurtato secondo la mortalità del luogo  
di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della produzione in natura  
sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media pagata nell'ultimo vicinato.

III

L'art. II della presente legge avrà vigore soltanto  
per anni cinque a datare dalla sua promulgazione,  
tranne i quali la legge n. 4. Genn. 1864  
e precisamente l'art. 6. della stessa riguarderanno  
interamente il primitivo loro vigore.

IV

Le arti II e III della presente legge avranno  
vigore individualmente per tutte le provincie  
del Regno.

Regio ~~deliberazione~~

At  
ala  
tra

N.º 16 A

Trata del 22. Junio 1867.

Lari

Signori

Ho l'onore di presentarvi un progetto di Legge, col quale viene estesa alle Provincie di Mantova e della Venezia la Legge Del 24 Gennaio 1864 N° 1056, sull'affrancamento dei canoni confitecchi, livelli, censi, Delle Decime e di altre prestazioni dovute ai Corpi Morali.

Lo scopo dell'anzidetta Legge fu Duplice: promuovere la libertà delle terre e il credito dello Stato. Nei parve pertanto, non solo opportuno ma necessario di estendere senza indugio il beneficio che ne deriva alle nuove provincie del Regno.

Che le disposizioni contenute in essa Legge

valgano a raggiungere i  
fui proposti, che esse  
siano contemporate al su-  
permo principio Della  
giustizia, e' Dall'una parte  
chiarito Dall'esposizione  
Dei motivi e Dalle Dotte  
Discussioni che hanno pre-  
ceduto nell'uno e nell'al-  
tro ramo Del Parlamento  
l'approvazione Della acen-  
nata Legge, e viene Dall'altra  
parte comprovato Della giu-  
stica applicazione Della  
Legge medesima.

Vi invito quindi a  
pregarvi di voler prendere  
ad esame il presente pro-  
getto con quella sollecitudine  
che e' richiesta. Dell'impor-  
tanza e Dall'urgenza Del  
provvedimento.

# Progetto di Legge

## Articolo Unico

La legge del 24 Gennaio 1861, N. 1636,  
sull'affrancamento dei canoni enfiteutici,  
livelli, censi, decime ed altre prestazioni  
dovute ai corpi morali, è estesa alle  
provincie ~~di Mantova~~ della Venezia  
e di Mantova.

M. G. B.

Progetto di legge presentato alla Camera  
dal Ministro di Grazia Giustizia e Cultura  
(Secchio)

Tornata del 18 Maggio 1967.

Attenzione alle Province di Venezia e di Mantova  
della legge sull'affermamento di canoni  
enfiteutici, livelli, cenzi, decime, ed altre  
presterzioni.

*Maldini*

67

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 56-A

*Con prefazione  
di restituzione*

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei deputati

**RIGHI, CAMUZZONI, LAMPERTICO, GORETTI, CORTESE,  
ALIPPI, MALDINI, SERAFINI, GONZALES**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e  
giustizia e dei culti

*nella tornata dell'8 maggio 1867*

**Estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della  
legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli,  
censi, decime ed altre prestazioni.**

**Tornata del 22 giugno 1867**

**SIGNORI!** — La vostra Commissione, nel porsi dapprima a disimpegnare l'onorevole incarico affidatole, erasi informata al deliberato proposito di limitarsi a considerare il progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge 24 gennaio 1864, numero 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni, esclusivamente nell'indole sua apparente di semplice estensibilità, cioè, di una legge ad una provincia nuovamente aggiuntasi al regno; fatta astrazione da qualsiasi desiderio che potesse in noi autorizzare la legge stessa da estendersi nei riguardi dell'ulteriore e definitivo suo perfezionamento.

Senonchè la Commissione nel caso speciale non potè a meno di riconoscersi costretta, più che autorizzata, a proporre una parziale modificazione alla legge da estendersi, e ciò fatta considerazione alle circostanze particolarissime in cui versano le provincie venete di fronte all'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 24 gen-



naio 1864, specialità di condizioni cotesta che, affrontata senza opportuni temperamenti, riuscirebbe in linea di fatto lesiva pressochè totalmente del diritto dei direttari.

Infatti l'articolo 6 nell'ultimo suo allinea stabilisce che *Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.*

Al cospetto di una tale disposizione di legge la vostra Commissione si fece a considerare come nelle provincie venete di loro natura pressochè esclusivamente agricole e dedite in ispecialità alla coltivazione della vite e del gelso, l'*oidium* e l'atrofia, abbiano in questi ultimi dodici anni annullato o reso minimo ogni prodotto di tale natura; dovè considerare analogamente a ciò, come la decima nelle provincie venete piuttostochè essere determinata, nei riguardi di quantità, in modo fisso, come avviene generalmente nelle altre provincie d'Italia, conservi essa invece il suo primitivo con-naturale carattere di proporzionalità alla produzione in natura.

Questi due elementi di fronte al citato articolo 6, varrebbero a rendere decisamente illusorio il diritto del direttario, inquantochè la corrisponsione annua da redimersi, ai termini dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1864 verrebbe a capitalizzarsi in rapporto ad una produzione nulla od eccezionalmente deficiente, e quindi in rapporto ad un valore che avremmo la certezza essere di lunga mano inferiore al vero.

Non poté a meno quindi la vostra Commissione, o signori, di riconoscere la indeclinabile necessità di addivenire sotto tale riguardo ad un temperamento che, nell'atto serbava integro lo spirito della legge da estendersi, ne togliesse in pari tempo o ne temperasse almeno i possibili assurdi risultamenti di cui potrebbe essere tristamente feconda nelle provincie venete, attese le condizioni loro specialissime e che vi abbiamo sopra accennate.

Col sostituire, quale periodo di commisurazione della quantità media della prestazione redimibile, l'ultimo ventennio al decennio di cui la legge da estendersi, parve alla vostra Commissione di servire nel modo più delicato che per lei si potesse alla giustizia ed alla realtà prevedibili delle cose. Ed in vero, nell'ultimo ventennio possiamo calcolare siano compresi i due tanto diversi periodi, quello normale ed abbondante prima dell'*oidium* e dell'atrofia, quello sterile e nullo in cui questi tristi parziali fattori delle nostre presenti strettezze ci tiranneggiarono.

La media risultante da queste due fasi contrarie di produzione agricola ci apparve come la più giusta, come quella che più sarà per avvicinarsi alla produzione del primo e nuovo periodo di rigenerazione raggiunta già per la vite dall'applicazione dello zolfo, e sperabile pel baco coll'introduzione del seme giapponese.

Se però la media della produzione risultante dall'ultimo ventennio, apparve in oggi alla vostra Commissione il dato più opportuno per calcolare l'importo del valore capitale da redimersi, si considerò in pari tempo che l'accennata riabilitazione della vite autorizza a ritenere per fermo che fra brevi anni non abbia ad esservi più alcun motivo perchè si abbia ad insistere nella modificazione proposta all'ultimo capoverso dell'articolo sesto. Tale modificazione, in vero, non avrebbe più una sufficiente ragione di esistere in allora fosse trascorso un decennio, durante il quale i prodotti agricoli per lo innanzi eccezionalmente manchevoli e nulli avessero ripreso un normale andamento.

Egli fu appunto sotto un tale riguardo che la modificazione propositavi sarebbe resa obbligatoria limitatamente soltanto al periodo di cinque anni a datare dal giorno della pubblicazione della presente legge, trascorso il quale periodo di tempo la legge 24 gennaio 1864 riprenderebbe integralmente il vigore suo primitivo.

La vostra Commissione, o signori, nell'atto che riconosceva l'irrecusabilità della modificazione parziale all'articolo sesto, considerò in pari tempo che i motivi che a ciò la consigliavano nella applicazione alle provincie venete e di Mantova della legge 24 gennaio 1864, militavano, comunque forse in proporzioni minori, ai riguardi eziandio delle altre provincie d'Italia; e fu in forza di tale considerazione, e per rendere uniforme quanto più possibile in tutto il regno la legislazione, che la parziale modificazione all'articolo sesto della legge 24 gennaio 1864 viene proposta ai riguardi pure di tutte le altre provincie del regno.

La vostra Commissione avrebbe pure desiderato venisse tolta esplicitamente una possibile sorgente di facili litigi quale potrebbe esser quella che risulta dal dettato dello stesso articolo sesto della legge nel penultimo suo capoverso là dove si esprime: *Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro, ma in generi, si potranno affrancare con tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse desunta dal prezzo di un decennio, secondo la mercuriale del luogo, ecc.* Egli è agevole il credere

che, non essendo stabilito a quale decennio debba ricorrersi per fissare il prezzo mercuriale, secondo il quale debba seguire la capitalizzazione, vi potrebbe essere lotta fra il direttario e chi volesse redimere l'annua sovvenzione, ciascuno dei quali si sentirebbe naturalmente inclinato, di fronte alla generalità dell'espressione di legge, a ricorrere a quel decennio che meglio possa tornare profittevole al proprio particolare interesse.

L'onorevole guardasigilli però e la Commissione, piuttostochè ricorrere ad una aggiunta, ritennero sufficiente a togliere ogni artificiosità di interpretazione e di dubbio, l'accennare colla presente che pel decennio di cui parla il penultimo capoverso dell'articolo sesto, deve intendersi, com'è naturale, l'ultimo decorso antecedentemente all'epoca in cui vuol compiersi la redenzione della nuova contribuzione.

A semplice amore di diligenza avvertesi che non si ritenne necessario di aggiungere dichiarazione qualsiasi all'articolo 16 inquantochè non potrebbe ragionevolmente sorgere il dubbio che le esenzioni dalle tasse, di cui parla l'articolo stesso, debbano essere in pieno vigore durante un anno a datare dal giorno in cui la legge 24 gennaio 1864 verrà estesa ed andrà in vigore nelle provincie venete. È sott'inteso finalmente, perchè conforme alla natura delle cose, che contemporaneamente alla promulgazione ed attivazione nelle nuove provincie della legge 24 gennaio 1864, avvenga pure la pubblicazione del regolamento relativo del 31 marzo 1864 con quelle modificazioni soltanto che la specialità delle circostanze potessero rendere indeclinabilmente necessarie.

RIGHI, *relatore.*

Articolo unico.

La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova.

*Wlla dispoziioni transitoria di detta legge viene aggiunto, a parà sommaria e tutto il regno, il seguente art. 29.*

*Per le affrancazioni, che avranno luogo in tutto l'anno 1871, il valore della decima e la quantità delle indette = annue prestazioni in natura, se = emanati nei due ultimi rapporti dell'art. 6° della citata legge, saranno determinati e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un manomorto e comitato dal 1846 al 1847. inclusivamente.*

*Del 1° gennaio 1872. in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti rapporti. E tale decennio sarà comitato dal 1862. al 1871. inclusivamente.*

Art. 1.

La legge del 24 gennaio 1864, numero 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova colla modificazione di cui il seguente articolo secondo.

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1864 viene sostituito il seguente:

La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3, sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro, ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di essa, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la qualità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media pagata nell'ultimo ventennio.

Art. 3.

L'articolo 2 della presente legge avrà vigore soltanto per anni cinque, a datare dalla sua promulgazione, trascorsi i quali la legge del 24 gennaio 1864, e precisamente l'articolo 6 della stessa, riprenderanno interamente il primitivo loro vigore.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore indistintamente per tutte le provincie del regno.

*Approvata nella seduta del 28. giugno 1867.*

*Pellati*



Il Ministro Guardasigilli  
 è incaricato di presentare al Parlamento il Progetto di  
 Legge sulla estensione alle Province di Mantova e del-  
 la Venezia, della legge 24<sup>a</sup> Maggio 1864, N. 1626, re-  
 lativa all'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli,  
 censi, decime, ed altre prestazioni dovute ai Corpi mora-  
 li, e di sostenere la discussione.

Dato a Firenze addì 5<sup>a</sup> Maggio 1864  
 Firmato Vittorio Emanuele  
 Controsegretario S. Cecchio

Per copia conforme  
 Il Direttore Capo di Divisione  
 Jancovici